

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2521

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CECCATELLI, SARTORI, BOGGIO, SALERNO, IANNI, BAUSI, CARTA, PULLI, PATRIARCA, FOSCHI, DUÒ e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1990

Tutela della maternità per le donne libere professioniste

ONOREVOLI SENATORI. – A quasi 40 anni dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, è ancora da completare la tutela della maternità nell'ambito del nostro sistema di sicurezza sociale. Anche se con successive, importantissime leggi il sistema è stato esteso a quasi tutte le lavoratrici, restano tuttora senza tutela le libere professioniste, le inoccupate, le disoccupate oltre determinati limiti temporali e tutte le altre cittadine che non godano di forme di assicurazione sociale, prime fra tutte le casalinghe.

Dobbiamo, quindi, tendere ad una tutela che riguardi tutte le donne, in quanto tali, a prescindere dalla loro posizione rispetto al lavoro ed al loro *status* e ci sembra che la legislazione sia andata in questo senso. Il

dibattito in corso sullo Stato sociale, le tendenze verso assegni sociali o, comunque, minimi garantiti, la revisione del servizio sanitario nazionale, insieme con considerazioni sui costi del sistema, ci inducono, per il momento, a proseguire nella graduale estensione della tutela della maternità rinviando la sua generalizzazione al dibattito, ben più ampio ed assorbente, sulla situazione della sicurezza sociale in Italia, anche con riferimento alla realtà della CEE quale si presenterà nel 1993.

Di qui la scelta per l'estensione dell'indennità di maternità alle libere professioniste, sulla scia di quanto operato con la legge 29 dicembre 1987, n. 546, per le lavoratrici autonome. Destinatarie di que-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto disegno di legge sono le donne iscritte ad una cassa per liberi professionisti - già esistente o istituenda - mentre gli eventi tutelati sono quelli ormai tradizionali: parto, aborto terapeutico e non, adozione, affidamento.

Quanto all'indennità, prevista per gli stessi periodi stabiliti per tutte le lavoratrici, riteniamo che la sua misura possa essere ancorata al minimale retributivo (oggi di circa 50 mila lire al giorno) in vigore per i versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza. Si ha così un termine di riferimento certo ed eguale per tutti ed un importo adeguato. D'altronde, già per tutti

i liberi professionisti era stato fatto un riferimento al sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti, quando si stabilì che le pensioni non potessero essere inferiori ai minimi del fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti.

Quanto al finanziamento, l'importo di lire 18.000 annue stabilito per le lavoratrici autonome può apparire congruo: due meccanismi, uno automatico collegato al costo della vita come tutti gli altri contributi fissi, ed uno determinato dalle esigenze delle singole gestioni, da attuare con decreto ministeriale sentite le singole casse, garantiranno l'equilibrio gestionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indennità di maternità)

1. Alle lavoratrici iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza per liberi professionisti è attribuita, in caso di gravidanza e puerperio, un'indennità di maternità.

2. L'indennità spetta per il periodo comprendente i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Essa è determinata nella misura dell'80 per cento della retribuzione minima giornaliera calcolata in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed è incompatibile con ogni altro trattamento di maternità.

Art. 2.

(Corresponsione dell'indennità)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla cassa di previdenza e assistenza cui la lavoratrice è iscritta. La relativa domanda deve essere presentata dopo il compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto.

2. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

Art. 3.

*(Indennità in caso di adozione
o di affidamento preadottivo)*

1. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta ai genitori adottivi o affidatari anche per

l'ingresso nella famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda deve essere presentata alla competente cassa di previdenza professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del bambino.

Art. 4.

(Indennità in caso di aborto)

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità di retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico ed essere presentata alla cassa entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'aborto.

Art. 5.

(Copertura degli oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con un contributo annuo di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza di professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.